

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata "Educare per liberare Ente del Terzo Settore", per brevità anche "Educare per liberare ETS".

La denominazione può essere scritta indifferentemente, in tutto od in parte, a lettere maiuscole o minuscole, con qualsiasi rilievo e carattere tipografico.

E' obbligo dell'associazione riportare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede nel territorio di Roma Capitale. La sede può essere trasferita all'interno dello stesso territorio di Roma Capitale con delibera del Consiglio direttivo.

L'associazione può istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie ovunque sul territorio nazionale.

Art. 3 - Scopo

L'associazione persegue esclusivamente senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni servizi. L'Associazione ha lo scopo di promuovere e sostenere progetti ed iniziative di beneficenza, di assistenza sociale e socio-sanitaria, di istruzione di ogni ordine e grado e di formazione di cui alle lett. a),d),i),l),u) del D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 ovunque nel mondo, a favore dei poveri, indipendentemente dalle loro condizioni etniche o religiose, divulgando e sostenendo l'impegno profuso nei luoghi di missione dalle religiose dell'Istituto delle Suore Trinitarie, con particolare riguardo all'educazione ed alla formazione della gioventù secondo il carisma della fondatrice Madre Maria Teresa Cucchiari.

Per il perseguimento delle finalità predette, l'associazione si propone di:

- promuovere iniziative a contenuto missionario che, assieme alle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo ovvero con chiunque si trovi in situazioni di povertà o di emarginazione, contribuiscano fattivamente all'emancipazione da situazioni di indigenza, di analfabetismo e di disagio sociale;
- sostenere le attività di beneficenza di enti ecclesiastici che operano direttamente nei confronti di soggetti bisognosi e meritevoli di solidarietà;
- sostenere iniziative di assistenza e di accoglienza di bambini e di giovani in stato di grave disagio familiare, anche mediante la promozione, l'attuazione ed il supporto di progetti di sostegno a distanza;
- promuovere e realizzare iniziative di assistenza a favore di soggetti affetti da malattie derivanti dalla povertà, dalla carenza

Trinitarie



d'acqua e dalla malnutrizione, nonché da condizioni igieniche precarie;

- stabilire eventuali rapporti di collaborazione con le autorità e con qualunque organismo pubblico o privato ritenga opportuno per realizzare tutte le iniziative sopra indicate;
- divulgare ed illustrare tramite pubblicazioni, opuscoli, riviste, ad esclusione dei quotidiani, tramite strumenti informatici e multimediali, nonché attraverso siti telematici, lo scopo e le iniziative sostenute e realizzate dall'associazione;
- organizzare e patrocinare convegni, manifestazioni, mostre, proiezioni ed incontri in genere per portare a conoscenza della collettività dei Paesi sviluppati la situazione di povertà e di indigenza nei Paesi in cui sono svolte attività di missione da parte dell'Istituto delle Suore Trinitarie.

L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con gli appositi decreti ministeriali.

L'associazione può assumere ogni iniziativa utile per il raggiungimento degli scopi sociali, inclusa l'associazione, la federazione, la partecipazione e la collaborazione, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, con organizzazioni, istituzioni ed enti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, aventi scopo analogo a quello dell'associazione.

L'associazione può compiere ogni atto ed operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, necessari per il perseguimento dello scopo, quali, a titolo esemplificativo, cedere, permutare ed acquisire, anche in locazione, uso o comodato, beni mobili ed immobili, inclusi mezzi di trasporto ed attrezzature tecniche, didattiche e scientifiche in genere, accettare lasciti, donazioni e liberalità di beni e somme di denaro.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziarie le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

Art. 4 - Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili dell'associazione espressamente destinati a patrimonio;
- dagli avanzi di gestione;
- dalle elargizioni in denaro con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle rendite non utilizzate che con delibera del Consiglio Direttivo possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

Trinitarie Donazioni

- dai contributi pubblici, nazionali ed internazionali, espressamente destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate necessarie al conseguimento dello scopo dell'associazione derivano da:

- quote associative e contributi volontari degli associati;
- contributi, sovvenzioni e rimborsi erogati dallo Stato, da Enti locali o territoriali, dalle Amministrazioni pubbliche, dall'Unione Europea e da Autorità ed organizzazioni internazionali;
- donazioni, lasciti ed erogazioni liberali;
- contributi e sovvenzioni, inclusi quelli derivanti da pubbliche raccolte di fondi;
- rendite del patrimonio;
- proventi delle attività diverse da quelle di interesse generale;
- ogni altra entrata comunque conseguita che incrementa l'attivo sociale.

Art. 6 - Avanzi di gestione

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7 - Associati

Sono associati fondatori coloro che partecipano all'atto di costituzione dell'associazione.

Sono associati ordinari le persone fisiche maggiorenni, gli enti e le società che aderiscono all'associazione successivamente alla costituzione.

Possono essere nominati associati benemeriti le persone fisiche maggiorenni, gli enti e le società che si sono distinti per azioni ed iniziative particolarmente rilevanti per il perseguimento dello scopo dell'associazione. Il Consiglio direttivo può esonerare gli associati benemeriti dal versamento delle quote associative.

I benemeriti possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto. Essi possono presentare domanda per acquisire la qualifica di associato ordinario, esclusa, in tal caso, la possibilità di ottenere l'esonero dal pagamento della quota associativa.

Chiunque intenda aderire all'associazione come associato ordinario deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante l'impegno dell'aspirante associato a:

- condividere e perseguire attivamente lo scopo dell'associazione;
- accettare ed osservare, integralmente, lo statuto e gli eventuali regolamenti dell'associazione.

Il Consiglio direttivo esamina la domanda e, entro sessanta giorni, dispone l'accoglimento, con la conseguente comunicazione al nuovo associato ed alla annotazione nel libro degli associati, ovvero, in caso di rigetto, la comunicazione della motivazione del rifiuto. Avverso la delibera di mancato accoglimento, è consentito entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione il ricorso all'assemblea, la quale decide nella prima riunione utile.

La qualifica di associato ordinario è attribuita, previo accoglimento della suddetta domanda, con il pagamento della quota associativa ed

Realizzazione distribuita

PLP

ha diritto di voto dal quindicesimo giorno successivo alla data di iscrizione nel libro degli associati.

Nessun compenso è dovuto ad alcun titolo per l'opera svolta dagli associati, i quali non possono essere retribuiti neppure dal beneficiario delle prestazioni rese.

E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

La qualità di associato si perde per morte, recesso ed esclusione.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali mediante richiesta scritta da inviare al Consiglio Direttivo ovvero, per quanto di specifica competenza, all'Organo di controllo.

Art. 8 - Recesso

In caso di recesso, resta escluso il diritto dell'associato alla restituzione della quota associativa ed alla ripetizione dei contributi precedentemente versati.

Art. 9 - Esclusione

Su delibera dell'assemblea può essere escluso l'associato che:

- non osserva gli impegni assunti al momento dell'ammissione;
- non provvede tempestivamente al pagamento della quota associativa;
- non osserva lo statuto e gli eventuali regolamenti;
- provoca ingiustificati dissidi all'interno della compagine associativa;
- adotta comportamenti che arrechino danno al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio, all'immagine o alla reputazione dell'Associazione;
- opera in contrasto con le finalità solidaristiche dell'associazione.

Contro la delibera del Consiglio direttivo l'associato escluso può presentare ricorso all'assemblea. L'assemblea deve deliberare nella prima riunione utile, previa audizione dell'associato.

Art. 10 - Organi

Sono Organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo:

- il rimborso delle spese di comprovata necessità sostenute dai componenti del Consiglio direttivo;
- il compenso dell'Organo di Controllo, se nominato.

L'opera degli associati è assolutamente gratuita.

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato.

I libri sociali sono tenuti dal Consiglio Direttivo, ad eccezione del libro dell'Organo di Controllo, ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, compresi quelli redatti per atto pubblico.

Tubini d'ingh...

AT

Art. 11 - Assemblea

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è costituita dagli associati fondatori ed ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.

Gli stessi associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto, mentre gli associati benemeriti possono partecipare con funzioni consultive.

L'assemblea ordinaria:

- stabilisce le linee di indirizzo dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio, anche preventivo o il rendiconto annuale, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- approva il bilancio sociale nei casi previsti dalla legge;
- nomina e revoca il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo;
- nomina l'Organo di controllo e delibera il compenso;
- nomina e revoca quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva eventuali regolamenti dell'associazione;
- attribuisce la qualifica di associato benemerito, su proposta del Consiglio direttivo;
- delibera in merito all'esclusione dei soci ovvero l'ammissione in sede di riesame delle decisioni del Consiglio direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle materie ad essa sottoposte dal Consiglio direttivo, escluse quelle di competenza dell'assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza in prima convocazione della maggioranza degli associati e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tre quarti degli associati. In seconda convocazione, l'assemblea delibera purché sia intervenuta almeno la maggioranza degli associati. L'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, sia in prima che in seconda convocazione.

Nelle delibere sullo scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio è necessario in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Ciascun associato può farsi rappresentare per delega scritta esclusivamente da un altro associato. Ciascun associato non può ricevere più di tre deleghe.

Tuchim d'urto



Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario appositamente nominato.

L'assemblea è convocata dal Presidente o, nei casi d'assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, almeno una volta entro il trentuno maggio di ciascun anno.

L'assemblea può essere, altresì, convocata su richiesta scritta di almeno due componenti del Consiglio direttivo ovvero di un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

La convocazione dell'assemblea avviene con pubblicazione di un avviso, affisso nella sede dell'associazione, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero mediante comunicazione scritta da inviare via fax, posta elettronica o raccomandata con avviso di ricevimento, mail o pec a tutti gli associati, al domicilio - anche telematico - risultante dal libro degli associati, ed ai componenti dell'Organo di controllo, eventualmente nominato, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. Nello stesso avviso può essere indicato un giorno diverso per la seconda convocazione.

In mancanza di convocazione, l'assemblea è, altresì, validamente costituita quando sono presenti tutti gli associati, nonché tutti i componenti del Consiglio direttivo e dell'Organo di controllo, se nominato.

L'assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:

- a. sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 12 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è costituito da tre a sette componenti, nominati ogni tre anni dall'assemblea. I componenti del Consiglio direttivo sono associati e sono rieleggibili per tre volte consecutive.

Il Presidente, ovvero il Presidente ed un consigliere, a seconda che il Consiglio direttivo sia composto, rispettivamente, fino a quattro componenti ovvero da cinque fino a sette componenti, sono nominati dopo aver udito il parere dell'Istituto delle Suore Trinitarie (ente religioso civilmente riconosciuto).

Teclini - Anstich

AP

Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- adotta le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, inclusi l'assunzione ed il licenziamento del personale;
- esegue le delibere dell'assemblea;
- predispone il bilancio o rendiconto ed il bilancio preventivo dell'associazione, ovvero il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- trasferisce la sede all'interno del territorio di Roma Capitale;
- stabilisce l'importo annuale della quota associativa ed i termini e le modalità di versamento;
- accoglie o respinge le domande di ammissione degli aspiranti associati;
- delibera in merito all'esclusione dei soci;
- accetta o rifiuta le donazioni, i contributi, le somme ed i beni a qualunque titolo attribuiti all'associazione;
- propone all'assemblea di attribuire la qualifica di associato benemerito;
- delibera le proposte di modifica dello statuto.

Ove non vi abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio nomina tra i suoi componenti il Tesoriere ed il Segretario.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio nomina i nuovi componenti che restano in carica fino alla prima riunione utile dell'assemblea. Se vengono a mancare più della metà dei consiglieri, decade l'intero Consiglio ed i consiglieri rimasti in carica, o in mancanza un componente dell'Organo di controllo, devono convocare senza indugio l'assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, anche mediante comunicazione verbale o telefonica, mail, fax, almeno cinque giorni prima della data della riunione, all'indirizzo risultante dal libro degli associati. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata mediante avviso inviato con telegramma, fax o a mezzo posta elettronica, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

L'Avviso di convocazione del Consiglio dovrà contenere il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario presso la sede sociale o in altra località in Italia.

Le formalità di convocazione possono essere delegate dal Presidente ad altri consiglieri ovvero a terzi, anche non associati. Il Consiglio deve essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta almeno due Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi in più luoghi collegati in audio o video conferenza a condizione che:

- a. sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

Tedeschi d'instato



b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dal Consigliere più anziano di età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ovvero, in loro assenza, dai Consiglieri che rivestono le predette funzioni. In mancanza di convocazione, il Consiglio direttivo si ritiene, altresì, validamente riunito quando sono presenti tutti i suoi componenti e tutti i componenti dell'Organo di controllo, se nominato.

Art. 13 - Presidente

Il Presidente ha poteri di firma e di rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio direttivo;
- può nominare avvocati e procuratori nelle controversie, anche giudiziali, riguardanti l'associazione, avanti qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa;
- accerta la regolare costituzione degli Organi e constata la validità delle deleghe;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- verifica l'osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Ove non nominato dall'assemblea, il Consiglio direttivo può nominare e revocare un Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento all'esercizio delle proprie funzioni, ferma la ratifica dell'operato da parte del Consiglio direttivo nella prima riunione utile.

Art. 14 - Tesoriere

Il Tesoriere cura:

- la gestione finanziaria dell'associazione;
- cura gli adempimenti contabili e fiscali dell'Associazione.

Art. 15 - Esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo redige il bilancio o rendiconto nelle forme previste dall'art 13 D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 nonché il bilancio preventivo, ovvero il bilancio sociale di cui all'art. 14 D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117, se previsto per legge o in via facoltativa, che devono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea entro il trentuno maggio di ciascun anno.

E' compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

Il Consiglio Direttivo avrà cura di documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale con le modalità stabilite dalla normativa vigente per il bilancio o

Tesoriere: [firma]

[firma]

rendiconto.

Art. 16 - Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni deliberate dall'assemblea.

Art. 17 - Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art 2397, comma 2, c.c. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art 2399 c.c.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 8 Giugno 2001, n. 231, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

Tutti i componenti dell'Organo di controllo, in composizione monocratica o collegiale, sono rieleggibili e durano in carica tre anni.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 - Foro competente

Per le eventuali controversie che sorgessero in relazione all'esecuzione o alla interpretazione del presente statuto il Foro competente è il Tribunale di Roma.

Art. 19 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto, valgono le norme in materia di associazioni non riconosciute, contenute nel libro primo del Codice Civile, e le disposizioni di cui al D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 20 - Norma transitoria

Le disposizioni del presente Statuto si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Tullio Amato

